Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 542.

Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 gennaio 1939, n. 283, sul riodinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa della legge 30 gennaio 1939, n. 283;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 15 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la guerra, con il Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 995, modifivativa dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1939, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per iscopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, è eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume le denominazione di « Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ».

« Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BROSIO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 306. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 543.

Abrogazione della legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e dell'art. 1, lettera u, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, concernente l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali e commerciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 2042;

Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e l'art. 1, lettera *u*, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 febbraio 1938, n. 20, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — MOLÈ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 308. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 544.

Ricostituzione dei comuni di Ostana, Moiola e Prunetto (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 217;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1064;

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1186;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Ostana aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 217, a quello di Crissolo, il comune di Moiola, aggregato con R. decreto 26 aprile 1928, numero 1064, a quello di Gaiola, e il comune di Prunetto, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1186, a quello di Monesiglio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Ostana, di Moiola e di Prunetto ed i nuovi organici dei comuni di Crissolo, di Gaiola e di Monesiglio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti negli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Crissolo, Gaiola e Monesiglio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 294. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 545.

Ricostituzione dei comuni di Monfumo, Caerano di S. Marco e Refrontolo (Treviso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Monfumo, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, il comune di Caerano San Marco, aggregato a quello di Montebelluna con R. decreto 29 marzo 1928, n. 751, ed il comune di Refrontolo, aggregato a quello di Pieve di Soligo con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502, fatta eccezione per la frazione di Barbisano, che continua a far parte del comune di Pieve di Soligo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Monfumo, di Caerano di San Marco e di Refrontolo ed i nuovi organici dei comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti con gli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 293. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 546.

Ricostituzione dei comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice (Alessandria).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice, riuniti in un solo Comune denominato Montechiaro-Denice, con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Romita

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 297. — Frasca

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 547.
Ricostituzione dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano (Caserta).

UMBERTO II
Re d'Italia

Visto il R. decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano, aggregati con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 303, al comune di Aversa, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano ed il nuovo organico del comune di Aversa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 303.

Al personale già in servizio presso il comune di Aversa che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Romita

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 295. — Frasca

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli).

UMBERTO II
Re d'Italia

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Tufino, soppresso con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925, ed aggregato al comune di Roccarainola, ad eccezione della frazione Schiava aggregata al comune di Casamarciano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Roccarainola, Casamarciano e Tufino.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Tufino e i nuovi organici dei comuni di Roccarainola e di Casamarciano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 27 luglio 1928,

Al personale già in servizio presso i comuni di Roccarainola e di Casamarciano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 296. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Sagama, Flussio e Tinnura, aggregati con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185, al comune di Suni, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sagama, Flussio e Tinnura ed il nuovo organico del comune di Suni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185.

Al personale già in servizio presso il comune di Suni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 298. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1109;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Alzano Scrivia, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1109, a quello di Molino Alzano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Alzano Scrivia e quello del comune di Molino Alzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con il decreto 6 maggio 1928, n. 1109.

Al personale già in servizio presso il comune di Molino Alzano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.

Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 761;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 291 del R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti sono autorizzate ad istituire, con apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta comunale amministrativa, il servizio del rilascio di urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte di identità con l'imposizione di appositi diritti.

Il lavoro di compilazione degli atti di cui al comma precedente, dei quali è richiesto il rilascio d'urgenza, deve essere disimpegnato senza pregiudizio del regolare funzionamento ordinario dall'ufficio per la compilazione ed il rilascio degli atti richiesti in via normale.

Il rilascio d'urgenza degli atti di cui al comma 1° deve avvenire entro 24 ore dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2.

La tariffa per il rilascio degli atti d'urgenza non può eccedere la cifra di L. 10 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 100 mila abitanti e di L. 15 per i Comuni con popolazione superiore.

Può essere fissata una graduazione nella misura dei diritti suindicati in corrispondenza delle diverse categorie di atti da rilasciarsi.

Il provento dei diritti medesimi deve essere ripartito fra Comune e personale in quella misura che sarà ritenuta conveniente in relazione all'ammontare del relativo gettito. In nessun caso, però, la quota spettante al personale che ha proceduto alla compilazione dei certificati, a cui verrà deliberata a titolo di compenso per il lavoro straordinario effettuato, può eccedere la misura di un terzo.

Art. 3.

L'allegato n. 5 al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, modificato con i Regi decreti 22 marzo 1923, n. 761, e 21 marzo 1929, n. 371, è abrogato e sostituito dal

ALLEGATO 5.

Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 *e* 265 *della legge (ora articoli* 142 *e* 205 *del testo unico* 3 *marzo* 1934, *n.* 383):

1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L. 5
2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale	» 10
3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale	» 10
4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:	
fino a L. 2.500	» 25
» » » 5.000	» 50
» » » 20.000	» 150
» » » 50.000	» 200
» » » 100.000	» 300
» » » 500.000	» 500
per importi superiori a L. 1.000.	
5) per scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata .	» 10
6) certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie .	» 10
7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare .	» 10
8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale	» 15

Norme speciali:

1. — Per il rilascio di copie o estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di 25 linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'Ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratta

4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a L. 5 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.

6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per l'autenticazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire tremila, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti, ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spese.

8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

9. — Pei certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. — Diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo delle carte di identità, in misura non superiore a lire cinque.

Art. 4.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli stipendi effettivamente percepiti dai segretari stessi, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 552.

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, contenente provvedimenti per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 50, modificato con R. decreto 20 maggio 1946, numero 371, hanno effetto dal 1° maggio al 31 luglio 1946.

Art. 2.

Entro il 10 luglio 1946, mediante accordo da stipularsi fra la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione generale dell'industria italiana sarà determinato se ed in quale misura dovrà procedersi a riduzioni del personale dipendente dalle imprese industriali dell'Alta Italia soggetto al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.

In caso di disaccordo tra le predette organizzazioni, tali determinazioni saranno stabilite con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto nelle provincie indicate nell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 1° maggio 1946 per quelle restituite all'Amministrazione del Governo italiano e per le altre alla data alla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 315. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Convalida del decreto 1° giugno 1944 relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° giugno 1944, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di proprietà dell'ente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che, per i successivi articoli e 9, può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata

Considerato che il territorio della provincia di Venezia è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 18 maggio 1946, n. 241/1 B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° giugno 1944, col quale la Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, fu autorizzata a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(1808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1946 si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante, con sede in Porto Viro di Rovigo, e si nomina il commissario nella persona del rag. Antonio Duò.

(1854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1946 - N. 143

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97,05
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,575
Redimibile 3,50 % 1934	85,325
Id. 5 % 1936	99,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Nel comunicato relativo all'esito degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, alla sede di Ferrara, leggere: « *Golfieri Sirio di Giovanni* » e non « Golfieri Silvio » ed alla sede di Savona leggere: « *Richero Elbio fu Giovanni* » e non « Richerio ».

(1860)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.